



Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

di concerto con

il Ministro delle imprese e del made in Italy

e

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito con modificazioni dalla Legge 21 dicembre 1931, n. 1785, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131 relativo a disposizioni concernenti il mercato interno del riso;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10/08/2018 con la quale è stato revocato all'Ente Nazionale Risi il riconoscimento del ruolo di organismo pagatore;

VISTO lo Statuto dell'Ente Nazionale Risi approvato con decreto interministeriale n. 9364226 del 07/12/2020;

VISTA la delibera in data 27 aprile 2023, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha provveduto ad adottare talune modifiche al vigente statuto, ed in particolare all' art. 6, comma 2;

VISTE le note n. 17743 del 27 agosto 2023 e n. 41183 del 5 ottobre 2023 con le quali, rispettivamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si esprimono favorevolmente in ordine alle modifiche apportate al testo del vigente statuto;

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera d) del vigente statuto dell'Ente Nazionale Risi che prevede che lo statuto stesso e le eventuali modificazioni devono essere approvati con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;



DECRETA:

È approvato il nuovo statuto dell'Ente Nazionale Risi, nel testo allegato al presente decreto, adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera in data 27 aprile 2023, indicata in premessa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE E
DELE FORESTE

IL MINISTRO
DELLE IMPRESE E DEL
MADE IN ITALY

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0690799 del 15/12/2023



STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE RISI

Articolo 1

1. L'Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico con sede in Milano, svolge, quale ente a carattere interprofessionale, i compiti di cui alla Legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, ed i compiti di cui al D.lgs. 131/2017 del 4 agosto 2017.
2. L'Ente Nazionale Risi è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. L'Ente Nazionale Risi per lo svolgimento della propria attività può istituire uffici distaccati in Italia e all'estero.

Articolo 2

L'Ente Nazionale Risi, per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, svolge in particolare le seguenti attività:

1. Provvede alla raccolta sistematica dei dati necessari alla conoscenza ed alla previsione dei fenomeni e dei problemi afferenti all'andamento della produzione e del mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario del riso.
2. Provvede all'elaborazione ed alla valutazione delle informazioni raccolte, nonché, direttamente od a mezzo di incarichi a persone od istituti specializzati, ad effettuare studi, analisi e ricerche afferenti specifici obiettivi inerenti al settore risiero pubblicandone i dati.
3. Provvede alla divulgazione delle informazioni raccolte mediante i più moderni sistemi di diffusione.
4. Promuove nell'interesse generale del settore i contratti di filiera.
5. Cura i necessari rapporti con i Ministeri e gli organismi comunitari ed internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto.
6. Esercita l'attività di controllo delle disposizioni di cui al D.lgs. 131/2017 del 4 agosto 2017 in virtù dell'articolo 8 dello stesso Decreto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7. Gestisce il sistema di tracciabilità varietale per l'indicazione "Classico" in aggiunta alla denominazione dell'alimento per il prodotto di cui al comma 2 lettera c) dell'articolo 5 del



D.lgs. 131/2017 del 4 agosto 2017, in forza del D.M. n. 4407 del 7 agosto 2018 e s.m.i.

8. Detiene, aggiorna periodicamente e pubblica sul proprio sito web il “Registro Varietale” secondo le disposizioni del D.lgs. 131 del 4 agosto 2017 articolo 6.
9. Raccoglie le dichiarazioni che gli operatori interessati alla produzione ed alla commercializzazione del riso biologico sono tenuti a rilasciare all’Ente Nazionale Risi in virtù del D.M. 18 luglio 2018 articolo 8.
10. Collabora con le Regioni interessate alla risicoltura per la predisposizione di nuovi servizi per tutta la filiera.
11. Svolge, anche a mezzo di collaborazioni con terzi, ricerche di mercato e pone in essere adeguate iniziative mirate alla tutela della produzione, del commercio e del consumo del riso.
12. Svolge attività di ente certificatore a tutela della produzione, del commercio e del consumo di riso.
13. Svolge, anche con l’ausilio di terzi, ricerche volte a conoscere e valutare il mercato del riso.
14. Esercita attività di magazzinaggio.
15. Svolge attività di promozione e di propaganda per l’incremento del consumo del riso italiano nel territorio nazionale, nell’ambito dell’Unione europea e nei Paesi Terzi.
16. Svolge in Italia ed all’estero attività di divulgazione dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle caratteristiche del riso italiano, del territorio produttivo e del legame della risicoltura con l’ambiente.
17. Gestisce e controlla il rispetto delle regole di utilizzo del marchio “RISO ITALIANO” registrato dall’Ente Nazionale Risi e concesso agli operatori del settore nell’interesse di proteggere e garantire il consumatore circa l’origine nazionale del prodotto, così come degli altri marchi dallo stesso Ente registrati a scopo di tutela della produzione nazionale.
18. Svolge attività di assistenza e di consulenza alle aziende della filiera promuovendo, con opportune iniziative, l’aggiornamento degli operatori del settore.
19. Organizza eventi formativi e di divulgazione su tematiche di interesse per la filiera e corsi di aggiornamento e di formazione sulla coltivazione e trasformazione del riso.



20. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione, di consorzio, di fondazioni, di accordi con altri enti od istituzioni il “Centro Ricerche sul Riso” creando le condizioni operative affinché possa assumere commesse da terzi sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso il Centro Ricerche sul Riso:

a. svolge attività di assistenza tecnica presso le aziende risicole ed attua ricerche applicate in campo per lo sviluppo delle tecniche agronomiche innovative e studi specifici su problematiche agro-ambientali per il sostegno di una risicoltura convenzionale, sostenibile, integrata e biologica, facilitando la diffusione delle informazioni necessarie allo scopo

b. mette a punto metodi e strumenti atti a migliorare la qualità del riso in tutte le fasi della produzione e della trasformazione

c. promuove ed attua iniziative per la ricerca genetica e sperimentale volta alla selezione ed individuazione delle varietà più produttive e merceologicamente più richieste dal mercato avvalendosi anche di supporti esterni

d. effettua, anche su richiesta di terzi, analisi sul risone, sul riso lavorato e prodotti intermedi nonché trasformati, garantendo un elevato standard qualitativo grazie all’accreditamento

e. collabora con enti normatori nazionali ed internazionali al fine di garantire alla filiera del riso italiano un ruolo di significatività nel panorama della normazione.

21. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione l’attività sementiera.

22. Esplica ogni altra attività prevista da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, o consentita dalla legge istitutiva dell’Ente.

Articolo 3

Le entrate necessarie per far fronte agli oneri di organizzazione e di gestione dell’Ente Nazionale Risi sono costituite:

a) dalla riscossione del “diritto di contratto” da esigersi con procedure anche semplificate da stabilirsi nel regolamento di amministrazione e di contabilità che, nel rispetto della normativa vigente, garantiscano la puntuale esazione dello stesso ed il rispetto dei fini



istituzionali dell'Ente

- b) dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività di carattere economico e di cessione dei servizi svolti
- c) dalle rendite del patrimonio
- d) da eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati
- e) da proventi derivanti da atti di liberalità
- f) da ogni altro provento stabilito da specifiche norme giuridiche
- g) da proventi derivanti dalla stipula di convenzioni
- h) da proventi derivanti dalla cessione di beni.

Articolo 4

Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5

1. Il Presidente dell'Ente Nazionale Risi è nominato ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 agosto 1988, n. 400; dura in carica quattro anni e la conferma non può essere effettuata per più di due volte.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente
 - b) adotta tutti gli atti non demandati espressamente alla competenza del Consiglio di Amministrazione
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione vigilando sull'esecuzione delle relative deliberazioni
 - d) adotta, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti di assoluta urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva
 - e) esercita tutte le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione



f) può conferire al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai funzionari deleghe per il compimento di determinati atti e di categorie di atti

g) nomina avvocati e procuratori per rappresentare l'Ente in giudizio

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, da quello più anziano d'età.

Articolo 6

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è composto, oltre che dal Presidente, da:

a) 1 membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

b) 3 membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola.

La scelta dei membri di cui alla lettera b) è effettuata in maniera da assicurare una calibrata rappresentanza delle due componenti della filiera.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il Presidente, entro trenta giorni, richiede al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito. La nomina del sostituto avverrà con le formalità e con le procedure stabilite nel presente articolo.

4. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può essere sciolto il Consiglio di Amministrazione e nominato un Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio e del Presidente, per un periodo non superiore a due anni.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico.



In particolare, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione:

- a) determina la politica generale dell'Ente ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione
- b) ai fini dell'adempimento dei compiti di cui alla lettera a) affida al Direttore Generale le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi prefissati
- c) provvede ad una periodica analisi della situazione del mercato risicolo individuando le iniziative da adottare
- d) delibera lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modificazioni. Le predette delibere devono essere approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
- e) individua il contratto di lavoro di riferimento per il personale dell'Ente da proporre alle organizzazioni sindacali conferendo apposito mandato al Presidente per la contrattazione e per la stipula dei relativi accordi ai fini del successivo recepimento
- f) delibera l'ammontare del diritto di contratto per la successiva campagna di commercializzazione risicola, entro il 30 luglio di ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La misura del diritto di contratto dovrà essere fissata sulla base delle necessità finanziarie dell'Ente Nazionale Risi per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
- g) delibera entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio d'esercizio da redigere secondo le disposizioni del codice civile, da trasmettere entro 20 giorni dalla delibera al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministero vigilante, acquisito il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, approva il bilancio.
- h) delibera l'assunzione del Direttore Generale i cui poteri, compiti e funzioni vengono definiti nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento



- i) delibera gli atti di alienazione e di acquisto di beni immobili
- j) delibera l'erogazione di contributi per scopi sociali, scientifici e promozionali
- k) delibera, in sede di prima applicazione del presente statuto, entro 90 giorni dall'insediamento il regolamento di amministrazione e di contabilità e, ogni qualvolta lo ritenga necessario, delibera le eventuali modifiche. Le predette delibere devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- l) delibera il regolamento interno di organizzazione e funzionamento
- m) designa i membri della Consulta Riscicola Nazionale
- n) delibera la partecipazione dell'Ente ad organismi societari e la partecipazione, con funzione tecnica, ad organizzazioni interprofessionali
- o) delibera sull'attuazione di ogni altro compito demandato all'Ente da leggi nazionali o da regolamenti dell'Unione europea
- p) delibera sulle transazioni e sull'opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno 4 volte all'anno per gli adempimenti statuari su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative, entro 60 giorni dall'insediamento provvede a designare i membri della "Consulta Riscicola Nazionale".

La Consulta Riscicola Nazionale deve essere convocata dal Presidente dell'Ente Nazionale Risi almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario.



La Consulta Risicola Nazionale non ha compiti deliberativi ma consultivi in materia di politiche generali del settore risicolo e di programmazione delle attività dell'Ente Nazionale Risi.

La Consulta Risicola Nazionale dovrà avere la seguente composizione:

- a) 13 rappresentanti dei risicoltori
- b) 10 rappresentanti della trasformazione e della commercializzazione del riso
- c) 1 esperto nel settore della ricerca

Ai membri della Consulta Risicola Nazionale dovrà essere garantito unicamente il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni.

Articolo 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è composto da tre membri effettivi. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, o tra le persone in possesso di specifica professionalità.

Il Collegio dei Revisori, che dura in carica quattro anni e che può essere riconfermato, svolge i suoi compiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile compreso il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis.

Articolo 11

L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 12

Ai fini di garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni è istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico le cui relative funzioni verranno stabilite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 13

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Nazionale Risi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre



di ogni anno.

2. L'Ente Nazionale Risi è assoggettato al controllo della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 21 marzo 1958 n. 259.

3. L'Ente Nazionale Risi è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente Nazionale Risi sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Articolo 15

L'attività dell'Ente Nazionale Risi è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.

